

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 362/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 471 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario CARRANO e Rosettano NAVARRA, e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO CARRANO, Amministratore delegato e legale rappresentante della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dal 23/10/2020 al 23/12/2020, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per non aver prodotto alla F.I.G.C. la documentazione richiesta dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in ambito Professionistico di cui alle note Prot. 5330 del 24/10/2020, Prot. 6522 del 20/11/2020 e Prot.7032 del 03/12/2020, avente per oggetto l'acquisizione di partecipazioni della A.S. Livorno Calcio S.r.l.;

ROSETTANO NAVARRA, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dal 11/09/2020 al 22/10/2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per aver prodotto alla F.I.G.C. tardivamente e comunque in maniera incompleta la documentazione di cui alla cessione delle quote del 02/09/2020 dell'A.S. Livorno Calcio S.r.l., da parte della SPININVEST S.r.l alle società SICREA Costruzioni S.r.l., La Lucentissima S.r.l. e TKM S.r.l.;

In violazione, altresì, degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico da ultimo modificato con C.U. 112/A del 7/11/2019, per aver prodotto alla F.I.G.C. in maniera incompleta la documentazione di cui alla cessione delle quote dell'A.S. Livorno Calcio S.r.l., del 11/09/2020, da parte della SPININVEST S.r.l alla società N.H. Investimenti S.r.l. (società controllata al 100% dalla Navarra S.p.a.);

A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario CARRANO e Rosettano NAVARRA, e dal Sig. Silvio Aimo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per

il Sig. Rosario CARRANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rosettano NAVARRA, e di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina